

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 083/CSA– RIUNIONE DEL 19 MARZO 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €2.500,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/TARANTO FOOTBALL CLUB1927 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014).

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della F.I.G.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014, in relazione all'incontro Fidelis Andria 1928/Taranto Football Club, del 16.11.2014, ha condannato la società ospitante a disputare una gara a porte chiuse, irrogando alla medesima l'ammenda di € 2.500,00.

La sanzione così inflitta era stata determinata da cori discriminatori rivolti, da parte dei sostenitori dell'Andria, ad un giocatore avversario, nonché per l'introduzione e l'utilizzo di materiale pirotecnico, da parte degli stessi, nel corso della gara.

Avverso siffatta statuizione proponeva tempestivo e rituale reclamo il sodalizio sanzionato, esaminato dalla Corte nella seduta del 27.11.2014, nella quale, ritenuta la necessità di accertare il carattere diffusivo o meno delle percezioni discriminatorie refertate soltanto da uno degli assistenti, la stessa Corte disponeva l'invio degli atti alla Procura Federale per le indagini del caso, in pari tempo sospendendo giudizio e sanzioni.

Pervenuta la relazione della Procura, veniva fissata nuova seduta per la discussione del reclamo al 19.3.2015; in tale occasione la società Fidelis Andria chiedeva l'accoglimento del gravame, avendo fatto precedere l'intervento orale da memoria difensiva.

A parere del Giudicante il reclamo come sopra proposto merita di venir accolto.

Dalle indagini accuratamente svolte dalla Procura Federale è risultato che il coro discriminatorio era stato ascoltato soltanto dall'assistente che ne aveva refertato, mentre non era stato percepito dall'arbitro e dall'altro assistente, così come i due Commissari di campo hanno riferito di non aver ascoltato alcuna contestazione discriminatoria sebbene uno di essi fosse stato incaricato di sorvegliare proprio il settore di curva e del pubblico da cui sarebbero partite le esternazioni sanzionate.

Inoltre, persino il calciatore Pià, oggetto dei pretesi cori come da specifica refertazione, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, ed in tali sensi pure riferisce il calciatore Marzini, capitano del Taranto.

In questa situazione probatoria ritiene la Corte di dover applicare il proprio costante insegnamento in virtù del quale i cori discriminatori, per costituire condotta sanzionabile, non devono essere percepibili, ma sicuramente percepiti; poichè nella fattispecie tale percezione è stata avvertita soltanto da un assistente, con esclusione persino dei soggetti preposti proprio a siffatta incombenza, deve concludersi per l'inesistenza della violazione contestata.

Nemmeno risultando dagli atti l'ulteriore condotta antiregolamentare oggetto della punizione, il reclamo va accolto e pertanto

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta Andria Trani) e annulla le sanzioni impugnate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIO LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/CALCIO LECCO DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 04.03.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015, ha inflitto alla società Calcio Lecco 1912 la sanzione dell'ammenda di €2.500,00 con diffida, perchè, nel corso della gara del Campionato di Serie D Virtus Vecomp Verona/Lecco del 1.3.2015, sostenitori di detto sodalizio non solo avevano lanciato in direzione del settore ove trovavansi i tifosi avversari un petardo che era esploso con forte rumore, ma avevano anche indirizzato, senza attingerlo, numerosi sputi all'indirizzo di un assistente arbitrale.

Tale pronuncia è stata appellata dal Calcio Lecco 1912 che contesta il rapporto arbitrale assumendo, anche col corredo di immagini fotografiche, come la dislocazione delle due tifoserie sugli spalti rendesse impossibile o quanto meno incerta la provenienza dell'oggetto pirotecnico dal settore occupato dai "supporters" lombardi; ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione gravata.

L'appello è infondato e va rigettato.

A confutare senza possibilità di dubbio l'assunto difensivo è sufficiente la descrizione dell'accaduto riportata sul referto arbitrale ove si precisa che il petardo venne lanciato "in direzione dei tifosi della Virtus Vecomp Verona" e cioè della tifoseria avversa, il che fugava ogni perplessità circa la provenienza essendo logicamente inaccettabile che i tifosi veneti abbiano potuto cercare di arrecar danno a soggetti della loro stessa fede sportiva.

Peraltro, sempre nel corso del medesimo incontro, dallo stesso settore furono posti in essere atti deprecabili (lanci ripetuti di sputi) contro un assistente arbitrale a comprova, sia pure indiretta, della particolare antisportività ed esagitazione connotanti il comportamento dei sostenitori ospitati, comportamento che si rivela altresì anche quasi abituale come può dedursi dal fatto che l'attuale appellante risulta colpita più volte da sanzioni, anche con diffida, per lancio da parte dei propri sostenitori, in campo avverso, di materiale pirotecnico.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco di Lecco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SUCCI JACOPO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/OLBIA 1905 DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015).

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015, ha punito con la squalifica per 10 giornate il calciatore dell'A.S.D. Anziolavinio, Succi Jacopo, colpevole di avere, nel corso della gara del Campionato di Serie D, Anziolavinio/Olbia del 1.3.2015, "indirizzato gravi insulti anche di stampo razziale" nei confronti di un avversario di colore.

Siffatta pronuncia è stata appellata dal sodalizio laziale secondo il quale l'arbitro sarebbe incorso in errore attribuendo al Succi gli epiteti incriminati, epiteti provenienti invece da uno sparuto gruppo di sostenitori locali; a supporto ha prodotto una dichiarazione apparentemente rilasciata dal calciatore offeso, tale Mbella Emmanuel, che esclude di aver ricevuto dal Succi insulti di significazione razziale.

Ha chiesto pertanto un ridimensionamento della squalifica.

L'appello non ha fondamento e va respinto.

Sostenere infatti che il direttore di gara si sia sbagliato nel ritenere come pronunciati sul campo e quindi pressocchè alla sua presenza, le espressioni razziste provenienti dagli spalti è veramente azzardato e maldestro tentativo difensivo che fa torto non solo alle capacità di percezione dell'arbitro, ma anche allo stesso discernimento del giudicante, discernimento che, di fronte alla chiara e precisa descrizione dell'accaduto riportata sul referto, non può neanche essere fuorviato dalla dichiarazione indicata in narrativa non essendovi alcuna certezza nè sull'autenticità della sua sottoscrizione, nè sulla consapevolezza, da parte del sottoscrittore, di nazionalità estera e presumibilmente non perfetto conoscitore della lingua italiana, circa il significato del suo contenuto.

Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Anziolavinio di Anzio (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIOCO PER 2 GIORNATE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/SAMBENEDETTESI DEL 8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015)

Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto mediante procedura d'urgenza, la società Pol. Dil. Amiternina Scoppito ha reclamato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 106 dell'11.03.2015, con la quale, in relazione alla gara Amiternina Sanbenedettese dell'8.3.2015, Campionato di Serie D, Girone F, il detto Giudice ha comminato nei confronti della reclamante la sanzione della squalifica del campo per 2 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse, irrogando altresì l'ammenda di € 2.000,00.

La decisione assunta è stata adottata in seguito al lancio, all'indirizzo della terna arbitrale, di sputi, piccole pietre, due bottiglie d'acqua, una delle quali colpiva al petto un assistente, e monetine; per aver rivolto alla stessa terna espressioni offensive; per il lancio, all'interno degli spogliatoi da parte di un calciatore non identificato ma appartenente alla Amiternina, di una bottiglia d'acqua che colpiva un Commissario di Campo; ed infine per espressioni ingiuriose nei confronti degli atleti della squadra ospitante da parte dei suoi stessi sostenitori, nonché di calciatore della squadra avversaria, attingendolo con due sputi.

La sanzione veniva determinata anche in relazione a recidiva specifica risultante dal Com. Uff. n. 62.

Il proposto reclamo è sostanzialmente motivato dalla circostanza che mentre l'Assistente arbitrale ha refertato di essere stato colpito soltanto da una monetina, il Commissario di Campo riferisce anche il lancio degli ulteriori oggetti sopra indicati, nonché di tutti gli altri episodi, peraltro caduti esclusivamente sotto la sua percezione.

La dedotta differenza, a parere della reclamante, dovrebbe consentire la riduzione delle sanzioni, tenuto conto che la refertazione degli Ufficiali di gara si proporrebbe come prevalente rispetto al rapporto del Commissario.

Il gravame lamenta, infine, l'inesistenza della recidiva specifica.

A parere della Corte solo tale ultimo capo del reclamo si manifesta fondato, mentre al contrario vanno interamente disattesi gli altri e diversi di motivi d'impugnazione.

Ed invero, la ridotta refertazione dell'Assistente rispetto alla maggiore estensione del rapporto del Commissario di Campo non può invalidare le risultanze di quest'ultimo, sia perché non lo contraddice, sia perché lo stesso Commissario, avendone specifico compito, aveva modo di

osservare con maggiore attenzione il comportamento del pubblico, non dovendosi occupare della svolgimento della partita, al quale, viceversa era deputato l'Ufficiale di gara.

La decisione del Giudice sportivo in punto squalifica appare dunque pienamente giustificata dai comportamenti risultanti dagli atti, integranti particolare gravità.

Quanto alla sussistenza della recidiva, la Corte, dopo aver controllato la sanzione di riferimento, ritiene non ricorrere gli estremi della specificità, così consentendo la riduzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. Amiternina Scoppito di Scoppito (L' Aquila) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 16 aprile 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio